

## IL DIRIGENTE

Premesso che con propria Determinazione n. 428 del 12.07.2002, veniva approvato, nell'importo di Euro 130.000,00 di cui Euro 107.200,00 soggetto a ribasso base d'asta, il progetto esecutivo redatto dal Geom. Fabio Rossini, istruttore direttivo dell'U.T.- OO.PP., relativo alla costruzione di nuovi marciapiedi e pubblica illuminazione in Via I. Bandiera (lato Pesaro);

- che l'appalto anzidetto è stato aggiudicato, previa gara a licitazione privata ex art. 21 - Legge n. 109/94 e ss.mm. alla ditta "MATTEI Lavori Edili Stradali" s.r.l. di Villa Verucchio (RN), per l'importo di Euro 94.382,00 oltre a 2.800,00 Euro per oneri sulla sicurezza, pertanto per un corrispettivo di 97.182,00 Euro + IVA 10% = Euro 106.900,20 giusta contratto Rep. n. 19.512 del 18/11/2002;

Dato atto che, successivamente, con ulteriore proprio provvedimento n. 113 del 20.02.2003 è stata anche approvata una specifica perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 134, X comma del D.P.R. n. 554/99 dal predetto progettista, nonché D.L. che, pur non modificando il predetto importo progettuale originario di Euro 130.000,00 ha determinato un nuovo importo contrattuale a favore della succitata ditta appaltatrice pari a Euro 99.101,00 oltre a 2.800,00 Euro per oneri sulla sicurezza, quindi per un ammontare complessivo di Euro 101.901,00 + IVA 10% = Euro 112.091,10 - giusta atto di sottomissione Rep. n. 19.544 del 4.03.2003 all'uopo sottoscritto;

Dato atto che i lavori in questione sono regolarmente terminati nel termine utile contrattuale e che sono

stati predisposti, dal predetto D.L., gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori medesimi, controfirmati per accettazione dalla suindicata ditta esecutrice dai quali risulta che l'ammontare complessivo finale è di Euro 101.899,62 oltre all'IVA 10%;

Visto, altresì, che in data 13.05.2003 è stato emesso dal D.L. il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo ex art. 28, 3 comma della legge n. 109/94 il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 199, 3 comma del D.P.R. n. 554/99, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 13 maggio 2005, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato, inoltre, che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti acconti per un ammontare netto complessivo di Euro 101.390,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 509,62 + I.V.A. 10% = Euro 560,45 giusta fattura n. 80 del 15.05.2003, in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di quanto sopra il cui pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II comma del C.C. come stabilito, peraltro, dall'art. 205, 3 comma del citato D.P.R. n. 554/99;

Ritenuto inoltre di poter svincolare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., la cauzione definitiva di Euro 12.785,27 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta fidejussione bancaria n. R/2002 rilasciata in data 28.10.2002 dalla banca "Credito Coop.vo Valmarecchia" agenzia di Rimini, nonché la polizza n. 988751855 emessa in data 29.10.2002 dalle "Generali Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Verucchio, per la copertura assicurativa ex art. 103 - D.P.R. n. 554/99;

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto l'art. 121 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

Visto l'art. 28, 3 comma della legge n. 109/94 come modificato e integrato dall'art. 9 della Legge n. 415/1998;

Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127;

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

## D E T E R M I N A

- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale redatti e firmati dal D.L. Geom. Fabio Rossini, istruttore direttivo dell'U.T.- OO.PP., nonché di accettare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione dei nuovi marciapiedi e pubblica illuminazione in Via I.Bandiera (lato PS), di cui in oggetto e premessa, eseguiti dalla ditta "Impresa MATTEI Lavori Edili Stradali" s.r.l. di Villa Verucchio (RN), per l'importo di Euro 101.899,62 oltre all'I.V.A. 10%;

- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, redatto e firmato dal predetto D.L. in data 13.05.2003, in sostituzione dell'atto di collaudo ex art. 28, 3 comma della legge n. 109/94, nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla predetta ditta esecutrice e vistato dal sottoscritto Dirigente, quale responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti dell'art. 199, 3 comma del D.P.R. n. 554/99, assume carattere

provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 13 maggio 2005, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

- di liquidare e pagare a favore della succitata ditta appaltatrice la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 509,62 + I.V.A. 10% = Euro 560,45 - giusta fattura n. 80 del 15.05.2003, assumendo l'imputazione di tale spesa sul cap. 9971.001 "Opere straordinarie di pubblica illuminazione" del bilancio 2001 RR.PP. - impegno n. 2067/01/02 - che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 205, 3 comma del citato D.P.R. n. 554/99 l'anzidetto pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II comma del C.C.;

- di autorizzare altresì, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 12.785,27 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta fidejussione bancaria n. R/2002 rilasciata in data 28.10.2002 dalla "Banca di Credito Coop.vo Valmarecchia" agenzia di Rimini, nonchè quello della polizza n. 988751855 emessa in data 29.10.2002 dalle "Generali Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Verucchio, per la copertura assicurativa ex art. 103 - D.P.R. n. 554/99;

- di individuare nel Geom. Fabio Rossini, direttore dei lavori, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;